

Legge regionale 16 giugno 2017 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 06/07/2017

Disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale.

Art. 2

(Finalità)

1. Le presenti norme sono intese a favorire e supportare nella loro integralità lo svolgimento delle funzioni proprie del CNSAS FVG, di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, della legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico).

2. Le finalità di cui al comma 1 si realizzano in particolare:

a) definendo la governance regionale di riferimento del soccorso alpino e speleologico nel contesto della rete dell'emergenza e urgenza regionale;

b) delineando l'attività formativa e didattica svolta dal CNSAS FVG;

c) definendo la natura delle prestazioni erogate;

d) stabilendo i tratti distintivi delle convenzioni di cui all'articolo 2 della legge 74/2001.